

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 maggio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Delphi
Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf**

(Causa C-423/10) ⁽¹⁾

*(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata —
Classificazione doganale — Connettori elettrici — Sottovoce
8536 69 — Spine e prese di corrente)*

(2011/C 204/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Delphi Deutschland GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1), 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1) e 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1) — Elementi di connessione elettrica destinati ad essere crimpati all'estremità del filo conduttore e incastrati in un contenitore di plastica al fine di collegare due cavi — Classificazione nella sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata

Dispositivo

La sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata per gli anni 2005, 2006 e 2007, rispettivamente, dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, 27 ottobre 2005, n. 1719, e 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale non sono esclusi dalla citata sottovoce allorché non garantiscono l'isolamento della linea nel punto di collegamento o costituiscono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, purché essi consentano connessioni elettriche multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshofs (Germania) il 18 marzo 2011 —
Folien Fischer AG e Fofitec AG/RITRAMA SpA**

(Causa C-133/11)

(2011/C 204/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Folien Fischer AG e Fofitec AG

Resistente: RITRAMA SpA

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il foro dell'illecito possa essere invocato anche ai fini dell'esperimento di un'azione di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chiede di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetta alcuna azione da atto illecito (nel caso in esame: violazione di norme antitrust) derivante da una determinata situazione di fatto.

⁽¹⁾ GU L 12, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 28 marzo
2011 — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel**

(Causa C-151/11)

(2011/C 204/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Condor Flugdienst GmbH

Convenuta: Jürgen Dörschel

Questioni pregiudiziali

- 1) Se al passeggero spetti la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del regolamento ⁽¹⁾, nell'ipotesi in cui, dopo un decollo conforme al programma, il volo venga interrotto e l'aeromobile rientri all'aeroporto di partenza prima di aver raggiunto la destinazione finale, per poi ripartire con un ritardo rilevante ai fini di una compensazione pecuniaria.